

*Dichiarazioni dei redditi inattendibili e conseguenze processuali
nel giudizio di separazione/divorzio*

Trib. Roma, sez. I civ., sentenza 19 maggio 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

Procedimento di separazione o divorzio – Obbligo di rendere nota la propria situazione patrimoniale – Violazione – Conseguenze – Art. 116 c.p.c. – Sussiste

Nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo "la dichiarazione personale dei redditi", ma anche "ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune", il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.). La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudice (art. 116 c.p.c.) del "contegno" del singolo coniuge nel procedimento separativo.

Procedimento di separazione o divorzio – Dichiarazione dei redditi della parte – Istruttoria – Dichiarazione risultata infedele – Obbligo di segnalazione alla Guardia di Finanza – Sussiste

Nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, ove le risultanze delle dichiarazioni dei redditi risultino non congruenti rispetto alle risultanze processuali, l'autorità giudiziaria ha il dovere di segnalare la posizione del contribuente alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991 che prevede che "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso depositato il ... 2012, S V ha chiesto la pronuncia della separazione dalla coniuge esponendo di aver contratto matrimonio in ... con L L in data1963, e che dal matrimonio sono nati tre figli X , X2 e X3 maggiorenni autonomi e con propri nuclei familiari, e che dopo il lungo matrimonio sarebbe venuta meno l'affectio coniugalis. Il ricorrente ha evidenziato che la L sarebbe proprietaria di numerosi immobili e titolare di partecipazioni societarie in società create e gestite della stesso ricorrente percependo redditi elevati tali da consentirle piena autonomia. Tanto premesso il V ha chiesto venisse pronunciata la separazione tra le parti disponendo che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento, con assegnazione a sé della casa familiare condotta in locazione dallo stesso ricorrente e disponendo l'allontanamento della moglie dall'abitazione; con vittoria di spese.

Si è costituita L L esponendo che il V sarebbe titolare della più grande impresa commerciale esistente nelle vicinanze della ...specializzata nella vendita di, ... con bilancio con ricavi superiori ad € 1.150.000 annuali, oltre ad essere società intestataria di prestigiosi immobili tra i quali la lussuosa casa familiare, attico di 500 mq, in zona centrale, di cui locatario risulta lo stesso resistente per canone di locazione non congruente rispetto ai valori di mercato di e 500,00. Il V sarebbe inoltre titolare e amministratore unico di altre imprese tra le quali società che gestisce un ristorante collocato in zona adiacente Le imprese del ricorrente, facenti parte del florido gruppo V consentirebbero al ricorrente elevato tenore di vita assicurato nel corso del matrimonio alla famiglia, alla quale il ricorrente avrebbe corrisposto per il solo mantenimento ordinario, importi mensili da € 7000 ed 10000. Il V sarebbe, inoltre, titolare di numerosi conti correnti, depositi anche in monete estere e conti correnti presso Tanto premesso, la resistente ha aderito alla domanda di separazione formulata dalla controparte , chiedendo l'assegnazione a sé della casa familiare, e imposizione a carico del ricorrente di assegno di mantenimento di € 7.000 mensili, con vittoria di spese.

All'udienza presidenziale del 2013 (tenutasi dopo tre rinvii richiesti dalle parti per la possibile consensualizzazione della controversia non intervenuta) sono comparse le parti dichiarando il ricorrente di percepire reddito mensile netto di 5.000 come amministratore e di essere proprietario del 25% di villa in ...; la resistente di essere casalinga e proprietaria di 5 appartamenti in Roma e di un locale commerciale (non locato) percependo reddito mensile netto di € 3.300 da locazione. Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con imposizione a carico del ricorrente dell'importo mensile di € 2.500 quale contributo al mantenimento della resistente.

Nel corso del procedimento è stata disposta CTU, disponendo indagini di Polizia Tributaria per verificare la consistenza reddituale e patrimoniale delle parti. Depositata la consulenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni la parte ricorrente non ha riprodotto la domanda di assegnazione della casa familiare che pertanto deve ritenersi rinunciata; la decisione è stata quindi rimessa al Collegio con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Sulla domanda di separazione

La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.

Assegno mantenimento coniuge

La ricorrente ha chiesto venga posto a carico del ricorrente assegno di mantenimento di € 7.000,00 mensili, il V si è opposto all'accoglimento di tale istanza.

Elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.

Per verificare la fondatezza di tale domanda è necessario pertanto verificare le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi e il tenore di vita familiare.

Dalle acquisizioni processuali è emerso l'elevatissimo tenore di vita matrimoniale. Il ricorrente è affermato imprenditore, la resistente è proprietaria di numerosi beni immobili. La casa familiare delle parti è costituita da un prestigioso attico di 500 mq di proprietà di società riconducibile al ricorrente, le parti sono titolari di lussuosa villa in Come evidenziato nel provvedimento presidenziale dall'esame degli estratti di c/c del V si desumono acquisti di gioielli per il solo 2012 pari a circa € 12.000.

Le conclusioni della CTU disposta per accertare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sono condivisibili. Le prospettate lacune (evidenziate in particolare dalla parte resistente) essendo state causate dalla non ottemperanza del ricorrente alle richieste della consulente e ai reiterati ordini di esibizione formulati anche nel corso del giudizio (cfr. infra) non sono imputabili al perito che ha correttamente analizzato ed elaborato i dati a sua disposizione, non potendo imporre all'ausiliario del giudice valutazioni e conclusioni fondate su presunzioni che sono proprie dell'organo giudicante, qualora a causa della mancata collaborazione delle parti debbano operare presunzioni.

Compiuta tale premessa, dagli esiti della CTU, nel corso della quale è stata analizzata la situazione reddituale patrimoniale e finanziaria delle parti nel periodo dal 2011 al 2015 è emersa la seguente situazione.

L L casalinga è titolare di partecipazioni societarie minoritarie nelle società gestite dal marito e di numerosi beni immobili. Dalla CTU è emerso che la resistente è:

- 1.intestataria del c.c. n.;
2. intestataria del c.c.;
3. delegata ad operare sul c.c.;
4. titolare di n. 1 carte di credito: C....;
5. titolare diritto di proprietà/usufrutto/nuda proprietà per le seguenti quote sui seguenti beni immobili:
.....;

6. titolare delle seguenti partecipazioni:

.....

Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi della L è emerso:

CAPACITA' REDDITUALE DI L L

2011 2012 2013 2014 2015

Capacità reddituale

- da dichiarativi (redditi netti)

€ 45.846,00 € 29.759,00 € 37.239,00 € 40.912,00 € 38.439,00

Totale capacità reddituale € 45.846,00 € 29.759,00 € 37.239,00 € 40.912,00 € 38.439,00

Dall'esame dei conti correnti e delle altre risultanze è emerso

CAPACITA' FINANZIARIA / MONETARIA DI L L

2011 2012 2013 2014 2015

Capacità finanziaria

- disponibilità monetaria rettificata € 36.338,00 € 1.137,00 € 26.349,00

€ 30.541,00 € 19.728,00

- finanziamenti a società partecipate € - € - € - € -

Totale capacità monetaria astratta € 36.338,00 € 1.137,00 € 26.349,00 € 30.541,00 € 19.728,00

La resistente è titolare di quote nelle società gestite dal ricorrente e di un consistente patrimonio immobiliare secondo lo schema riepilogativo che segue:

CAPACITA' PATRIMONIALE DI L L

E' DATA DALLA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' DI CUI V S E' SOCIO ED E' PARI A COMPLESSIVI € 1.664.238,00 OLTRE CHE DALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI € 3.448.009,00

.... SRL € 145.696,00

.... SRL € 1.372.609,00

... SRL € 120.333,00

..... SRL € 25.600,00

Totale valore partecipazioni € 1.664.238,00

Patrimonio immobiliare € 3.448.009,00

Totale capacità patrimoniale € 5.112.247,00

Il patrimonio immobiliare della resistente è solo parzialmente messo a profitto (cfr. dichiarazioni dei redditi) mentre dalle valutazioni compiute dalla CTU è emersa una potenzialità reddituale di tale patrimonio molto più elevata pari ad € 209.815,00 annui:

REDDITIVITA' ANNUA PATRIMONIO IMMOBILIARE DI L L (Redditi Figurativi) € 209.815,00

Quanto alla situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale del V è emerso che il ricorrente, imprenditore, nel settore del commercio, titolare di numerose partecipazioni societarie e amministratore di gran parte di tali società è risultato titolare delle seguenti posizioni:

1. intestatario del c.c. n.
2. intestatario del c.c. n. ...;
3. cointestatario del c.c. n. ...
4. titolare di n. 1 carte di credito:..;

5. intestatario del c.c. n. 50002001...
 6. titolare del diritto di proprietà/usufrutto/nuda proprietà per le seguenti quote sui seguenti beni immobili:

.....

7. titolare delle seguenti partecipazioni:

.....

8. legale rappresentante (amministratore Unico) delle seguenti società:

.....

Nella CTU sono state analizzate le denunce dei redditi del V dalle quali si evincono i seguenti redditi:

CAPACITA' REDDITUALE DI V S

2011 2012 2013 2014 2015

Capacità reddituale

- da dichiarativi (redditi netti) € 49.791,00 € 37.518,00 € 37.329,00 € 40.912,00 € 41.365,00

Totale capacità reddituale

€ 49.791,00 € 37.518,00 € 37.329,00 € 40.912,00 € 41.365,00

Analizzando i conti correnti del V e i finanziamenti alle società partecipate eseguiti nel periodo in esame dal 2011 al 2015 emerge:

Capacità finanziaria monetaria di S V

2011 2012 2013 2014 2015

disponibilità monetaria rettificata

€ 16.120,00

€ 6.209,00

€ 4.575,00

€ 127.541,00

€ 18.850,00

- finanziamenti a società partecipate

€ 416.799,00 € 374.028,00 € 404.000,00 € 508.000,00

Totale capacità monetaria astratta € 432.919,00 € 380.237,00 € 408.575,00 € 635.541,00 € 18.850,00

Quanto all'anno 2015 la consulente ha precisato "La capacità monetaria di V S è data anche dai crediti per finanziamenti alle società partecipate; per il 2015 non si dispongono dei mastri delle società partecipate e pertanto non è stato quantificato il relativo finanziamento."

In merito alla capacità finanziaria del resistente nella CTU sono stati evidenziati cospicui finanziamenti a società delle quali il ricorrente è socio pari negli anni esaminati (dal 2011 al 2014) a importo complessivo superiore ad € 1.700.000 come dallo schema di seguito riportato:

Finanziamenti alle società partecipate dal socio V S

2011 2012 2013 2014

Crediti per finanziamenti

.....

Capacità patrimoniale di S V

E' DATA DALLA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' DI CUI V S E' SOCIO ED E' PARI A COMPLESSIVI € 2.283.646,00 OLTRE CHE DALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI € 390.034,00

.....

I redditi figurativi potenzialmente derivanti dal patrimonio immobiliare sono stati quantificati dalla CTU in € 32.580.

Dagli esiti della CTU è emersa la lacunosità della documentazione depositata dal ricorrente nel corso del giudizio. In particolare la CTU ha evidenziato: “Che la parte attrice V non abbia prodotto parte della documentazione richiesta, la CTU ne ha dato evidenza e non ha proceduto ad ulteriori solleciti dal momento che, spirato il termine per invio della richiesta documentazione, lo ha considerato decorso senza ulteriori rinvii.”.

Di particolare rilevanza in merito alla mancata ottemperanza agli ordini di esibizione da parte del ricorrente è tra l'altro il mancato deposito di documentazione relativa ai conti detenuti presso l.... Nel corso dell'udienza presidenziale, infatti, lo stesso V ha dichiarato: “Ho qualche conto presso ma credo siano stati tutti chiusi, forse un anno fa, il ricavato l'ho usato per le mie aziende”.

.....

Alla luce di tali riscontri deve rilevarsi come solo il resistente avrebbe avuto la possibilità di depositare le risultanze di tali conti. Peraltro le lacunose e omissive dichiarazioni da ritenere del tutto inattendibili in quanto provenienti da imprenditore di sicuro successo e di provata abilità, e che pertanto deve presumersi che conosca esattamente il numero dei conti nella sua disponibilità e i saldi degli stessi, fanno ritenere che la condotta omissiva sia stata finalizzata a celare consistenze non dichiarati nel corso della consulenza. Peraltro che le risultanze della CTU siano in netto contrasto con i redditi dichiarati emerge, con prepotente evidenza, laddove a fronte di redditi dichiarati pari ad una media di circa € 40.000 annui, emergono finanziamenti per le società effettuati dal resistente per circa € 1.700.000 in quattro anni (pari a più di 400.000 annui) senza che sia stata fornita alcuna congrua spiegazione della provenienza di tali importi.

Quanto riportato induce il Collegio a ritenere che il ricorrente non abbia dichiarato i redditi effettivamente percepiti e le consistenze patrimoniali presumibilmente detenute in conti presso lo IOR, non avendo puntualmente ottemperato agli ordini di esibizione pronunciati nel corso del giudizio, nonché alle puntuali richieste della CTU (delegata all'acquisizione di tali documenti). L'omesso deposito da parte del ricorrente della documentazione attestante le disponibilità mobiliari e finanziarie dello stesso, non permette una piena valutazione della situazione patrimoniale e reddituale del V, che deve presumersi significativamente superiore a quella che emerge dalle dichiarazioni dei redditi e dai depositi di conto corrente detenuti in Italia.

In punto di diritto, occorre premettere che, nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.). La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudice

(art. 116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo. Non può dunque non rilevarsi che, nel corso del giudizio il V ha violato tale obbligo, non depositando la documentazione idonea a determinare l'esatto reddito percepito. Tale comportamento processuale deve essere valutato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non consentendo al Collegio di determinare con la dovuta esattezza quale sia la proporzione tra le condizioni economiche complessive delle parti.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerando le consistenze patrimoniali delle parti, pur valutando i redditi figurativi potenzialmente derivanti dai cespiti patrimoniali della resistente (quantificati dalla CTU in € 209.815 annui, a fronte di circa € 40.000 annui dichiarati) che a prescindere dall'effettiva locazione degli immobili impongono che di tale potenzialità reddituale si tenga conto, tuttavia il rilevante valore delle partecipazioni societarie detenute dal resistente e le operazioni finanziarie emerse (con finanziamenti alle società erogate dal ricorrente per una media annua di circa € 450.000) unite con la scorrettezza processuale del ricorrente che può far presumere l'occultamento di ulteriori disponibilità, induce a ritenere che la resistente non possa con le proprie disponibilità reddituali e patrimoniali mantenere l'elevato tenore di vita familiare e che pertanto deve essere posto a carico di V S per il mantenimento di L L, assegno da determinare in € 3.500 mensili con decorrenza dal mese di ottobre 2012, in considerazione dalla data della domanda formulata dalla resistente nella memoria di costituzione, oltre aggiornamento ISTAT annuale.

Ulteriori domande

La domanda della resistente di disporre la equa divisione dei beni e degli arredi della casa familiare o in subordine disporre la loro provvisoria assegnazione alla resistente anche attraverso opportuna ricognizione ed inventario deve essere dichiarata inammissibile. E' costante orientamento della Suprema corte infatti ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).

Spese di giudizio

In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda di separazione formulata da entrambe le parti, le spese di giudizio devono essere compensate nella misura del 50%. L'ulteriore quota del 50%, accertata la scorrettezza processuale del resistente che con la condotta omissiva ha imposto la nomina di CTU con indagini di polizia tributaria, deve essere posta a carico del ricorrente, il quale deve essere condannato al pagamento dell'intero importo dei costi di CTU (come liquidati in corso di giudizio).

Le risultanze delle dichiarazioni dei redditi non congruenti rispetto alle spese sostenute dal ricorrente impongono al Collegio di segnalare la posizione di S V alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991 che prevede che "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli".

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:

dichiara la separazione personale, tra V S, nato in Roma il1939 e L L, nata a Roma il ...1940, coniugi per matrimonio celebrato in ... in data ... 1963, con ordine di annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ... (...);

pone a carico di V S assegno mensile di € 3.500,00 quale contributo al mantenimento di L L, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese presso il di lei domicilio di con decorrenza da ottobre 2012 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla resistente;

compensa la metà delle spese di giudizio, condanna V S a rifondere a L L l'ulteriore metà delle spese di giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre accessori; pone definitivamente a carico di V S le spese di CTU come liquidate in corso di procedimento.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla Guardia di finanza ai sensi e per le finalità di cui all'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991, in relazione alla rilevanza tributaria della condotta di V S, nel senso indicato in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 maggio 2017